



*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA
UFFICIO II
Ispettorato Generale del Bilancio
Ispettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale e l'Analisi
dei Costi del Lavoro Pubblico
Ispettorato Generale per la Contabilità e la Finanza Pubblica

Prot. N. **109849**
Allegati: 2

Roma, **23 DIC. 2010**

Alla Presidenza del Consiglio
dei Ministri – Segretariato
Generale

ROMA

A Tutti i Ministeri

ROMA

e, per conoscenza:

Al Presidente della Sezione
controllo Enti della Corte
dei Conti

via Baiamonti, 25

00195 ROMA

Ai Rappresentanti del Ministero
dell'economia e delle finanze
nei collegi dei revisori o
sindacali presso gli enti ed
organismi pubblici

LORO SEDI

OGGETTO: Enti ed organismi pubblici – bilancio di previsione per l'esercizio 2011.

Al fine di superare la crisi finanziaria globale e le avverse condizioni economiche in sede europea è stato deciso di rafforzare il coordinamento delle politiche economiche e di bilancio, introducendo nuove procedure e nuovi strumenti per la creazione di una *governance* economica.

Pertanto, anche in relazione al generale contesto europeo, resta confermata l'esigenza di una rigorosa azione di contenimento della spesa pubblica, già intrapresa negli esercizi precedenti, volta ad assicurare un intervento organico diretto a conseguire gli obiettivi prefissati dal Governo allo scopo di contrastare gli effetti della crisi finanziaria.

A tal fine si ravvisa la necessità di segnalare alle Amministrazioni centrali ed agli Enti ed organismi vigilati l'esigenza di adottare comportamenti in linea con i suddetti obiettivi prefissati e, nello specifico, di porre in essere le opportune iniziative affinché gli Enti di rispettiva competenza, nel predisporre il bilancio di previsione per l'esercizio 2011, procedano ad un'impostazione previsionale secondo criteri volti principalmente al contenimento delle spese, valutando attentamente la possibilità di procedere ad un'oculata riduzione degli stanziamenti complessivi per spese diverse da quelle obbligatorie ed inderogabili.

Per le Università ed i principali Enti di ricerca continuano ad applicarsi, per il triennio 2010-2012, le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 637, 638, 639, 640, 642, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (articolo 2, comma 9, della legge 23 dicembre 2009, n. 191).

Per gli Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico (IRCCS) e le Fondazioni IRCCS, nonché le aziende sanitarie, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliero-universitarie, si rammenta che le istruzioni per la redazione dei bilanci di previsione per l'esercizio 2011 rientrano tra le specifiche competenze delle regioni e province autonome di appartenenza.

Per quanto riguarda poi gli enti previdenziali ed assistenziali pubblici, si fa presente che la predisposizione dei bilanci previsionali dell'anno 2011 dovrà essere accompagnata da appositi elaborati contabili idonei a consentire il rapido consolidamento delle procedure finalizzate alla prevista armonizzazione con il bilancio dello Stato (determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 33802 del 10 marzo 2008).

Relativamente alle Agenzie fiscali, l'articolo 6, comma 21-sexies, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dispone che per il triennio 2011-2013, ferme restando le dotazioni previste dalla legge 23 dicembre 2009, n. 192, le predette Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, possono assolvere alle disposizioni del medesimo articolo, del successivo articolo 8, comma 1, primo periodo, nonché alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della spesa dell'apparato amministrativo effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari

all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabilite con la citata legge. Si applicano in ogni caso alle Agenzie fiscali le disposizioni di cui al comma 3 del citato articolo 6, nonché le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, all'articolo 2, comma 589, e all'articolo 3, commi 18, 54 e 59, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, all'articolo 27, comma 2, e all'articolo 48, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. Le predette Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, tenendo conto delle proprie peculiarità e della necessità di garantire gli obiettivi di gettito fissati annualmente. Le medesime Agenzie possono conferire incarichi dirigenziali ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001 anche a soggetti appartenenti alle magistrature e ai ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato previo collocamento fuori ruolo, comando o analogo provvedimento secondo i rispettivi ordinamenti. Il conferimento di incarichi eventualmente eccedenti le misure percentuali previste dal predetto articolo 19, comma 6, è disposto nei limiti delle facoltà assunzionali a tempo indeterminato delle singole Agenzie.

Si precisa che i bilanci preventivi 2011 degli enti che subentrano nelle gestioni e nei rapporti attivi e passivi degli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7 del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dovranno tenere conto nelle previsioni delle predette funzioni trasferite.

Va ribadito, in via generale, che qualora l'ambito applicativo delle singole norme di contenimento della spesa sia generico, ai fini della esatta individuazione dei destinatari delle suddette misure di contenimento, per "amministrazioni pubbliche", anche in mancanza di espresso richiamo, devono intendersi i soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Invece, nel caso in cui si faccia espressamente richiamo alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 si fa riferimento, per l'anno 2011, al comunicato ISTAT pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 171 del 24 luglio 2010.



La presente circolare è finalizzata, pertanto, a fornire indicazioni in ordine alla predisposizione dei bilanci di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici a carattere nazionale vigilati da codeste Amministrazioni rientranti nell'ambito applicativo delle singole disposizioni in materia di contenimento della spesa pubblica; nel corpo della circolare medesima saranno evidenziate, di volta in volta, le esclusioni previste dalla richiamata normativa.

Per quanto riguarda le Istituzioni scolastiche, le Istituzioni per l'alta formazione artistica, musicale e coreutica e le Soprintendenze speciali ed altri Istituti dotati di autonomia speciale, indicati in nota nel predetto elenco quali unità locali del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, saranno le stesse Amministrazioni interessate a stabilire le modalità attraverso le quali sarà assicurato il raggiungimento dell'obiettivo di contenimento della spesa.

Occorre, infine, precisare che ove nelle disposizioni di seguito trattate si fa riferimento, per la quantificazione dei limiti di spesa, alla "spesa sostenuta" in un determinato esercizio deve intendersi tale la spesa impegnata nell'esercizio di competenza e non anche le somme erogate nel predetto esercizio ma di pertinenza di esercizi pregressi.

NORME DI CONTENIMENTO DELLA SPESA PUBBLICA

Con il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, sono state introdotte misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica alcune delle quali producono effetti per il prossimo triennio 2011-2013.

Per la predisposizione del bilancio di previsione 2011 degli enti ed organismi pubblici, occorrerà, quindi, tenere conto di tali misure che concernono diverse tipologie di spese, nonché di quelle vigenti alla data di entrata in vigore del succitato decreto legge e non da quest'ultimo espressamente abrogate.

Al fine di dare una lettura sistematica delle norme interessanti la predisposizione del bilancio di previsione 2011 si fornisce un quadro sinottico (Allegato 1) articolato per macrotipologie di spesa, volto ad assicurare una rapida consultazione delle principali

disposizioni applicabili agli enti ed organismi pubblici, rinviando ai contenuti delle circolari RGS n. 32 del 17 dicembre 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010 per gli aspetti prettamente descrittivi ed interpretativi delle singole norme di contenimento della spesa.

Nella presente circolare saranno fornite le ulteriori indicazioni necessarie ai fini della predisposizione del bilancio di previsione 2011 in relazione alle disposizioni introdotte con il richiamato decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 che si vanno ad aggiungere a quelle vigenti.

A tal fine si evidenzia che ai versamenti da effettuare al bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 61, comma 17, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, si aggiungeranno quelli previsti dal comma 21 dell'articolo 6 del citato decreto legge n. 78/2010.

Pertanto, in ragione dei compiti di vigilanza sull'andamento della spesa pubblica posti in capo a questa Amministrazione dalla legge n. 196/2009 si allega anche una scheda relativa al monitoraggio dei versamenti da effettuare al bilancio dello Stato sulla base delle disposizioni vigenti (Allegato 2), che, opportunamente verificata dall'organo interno di controllo, dovrà essere trasmessa a cura del rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze in seno ai collegi sindacali e di revisione degli enti, organismi pubblici e società, secondo le modalità indicate nella circolare RGS n. 10 del 13 febbraio 2009.

Spese per organismi collegiali ed altri organismi

La materia è stata oggetto di più interventi normativi di contenimento della spesa stratificatisi nel tempo; alcuni di tali interventi hanno trovato applicazione sin dall'anno 2010, altri avranno decorrenza 1° gennaio 2011.

Art. 6, comma 1: a decorrere dalla data di entrata in vigore del citato decreto legge n. 78/2010, la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Ciò stante considerate le difficoltà applicative della disposizione in esame, la Presidenza del Consiglio

dei Ministri con la direttiva del 4 agosto 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 28 settembre 2010, ha impartito indicazioni in ordine alla procedura da seguire in materia di riordino degli organismi collegiali e di riduzione dei costi degli apparati amministrativi. Si rinvia, pertanto, ai chiarimenti forniti con la citata direttiva. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma in rassegna.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6, comma 2: a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti, che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La violazione di quanto previsto dal presente comma determina responsabilità erariale e gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Gli enti privati che non si adeguano a quanto disposto dal comma in esame non possono ricevere, neanche indirettamente, contributi o utilità a carico delle pubbliche finanze, salva l'eventuale devoluzione, in base alla vigente normativa, del 5 per mille del gettito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. Sono esclusi dall'applicazione della norma gli enti previsti nominativamente dal decreto legislativo n. 300 del 1999 e dal decreto legislativo n. 165 del 2001, e comunque le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, le camere di commercio, gli enti del Servizio sanitario nazionale, gli enti indicati nella Tabella C della legge finanziaria e gli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, le ONLUS, le associazioni di promozione sociale, gli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché le società.

Si evidenzia la portata generale della disposizione il cui ambito applicativo, con le esclusioni espressamente previste, è costituito da tutti gli enti (con personalità giuridica di diritto pubblico e privato, anche non ricompresi nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione) che ricevono, non “una tantum”, contributi a carico delle finanze pubbliche.

Art. 6, comma 3: fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e quanto indicato dalla circolare n. 32 del 17 dicembre 2009, a decorrere dal 2011 le indennità, i compensi, i gettoni, le retribuzioni o le altre utilità comunque denominate, corrisposti dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, ai componenti di organi di indirizzo, direzione e controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo, sono automaticamente ridotte del 10 per cento rispetto agli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010. Tale riduzione è da considerarsi aggiuntiva a quella prevista dal citato comma 58. Sino al 31 dicembre 2013, gli emolumenti di cui trattasi non possono superare gli importi risultanti alla data del 30 aprile 2010, come ridotti ai sensi della presente disposizione. Le disposizioni del presente comma si applicano ai commissari straordinari del Governo di cui all'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400 nonché agli altri commissari straordinari, comunque denominati. La riduzione non si applica al trattamento retributivo di servizio.

La riduzione di spesa proveniente dall'applicazione del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005 costituisce economia di bilancio, mentre la riduzione conseguente all'applicazione del comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 va versata ad apposito capitolo del bilancio dello Stato, ai sensi del comma 21 del medesimo articolo 6 del decreto legge n. 78/2010.

Si chiarisce, inoltre, che la riduzione del 10 per cento da apportare ai sensi del predetto comma 3 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 va calcolata sulla misura del compenso, dell'indennità, gettone, etc. risultante alla data del 30 aprile 2010, come ridotta ai sensi del comma 58 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005.

Art. 6, comma 5: fermo restando quanto previsto dall'articolo 7 del decreto legge n. 78/2010, tutti gli enti pubblici, anche economici, e gli organismi pubblici, anche con personalità giuridica di diritto privato, provvedono all'adeguamento dei rispettivi statuti al fine di

assicurare che, a decorrere dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto legge, gli organi di amministrazione e quelli di controllo, ove non già costituiti in forma monocratica, nonché il collegio dei revisori, siano costituiti da un numero non superiore, rispettivamente, a cinque e a tre componenti. In ogni caso, le Amministrazioni vigilanti provvedono all'adeguamento della relativa disciplina di organizzazione, mediante i regolamenti di cui all'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, con riferimento a tutti gli enti ed organismi pubblici rispettivamente vigilati, al fine di apportare gli adeguamenti previsti ai sensi della presente disposizione. La mancata adozione dei provvedimenti di adeguamento statutario o di organizzazione previsti dal presente comma nei termini indicati determina responsabilità erariale e tutti gli atti adottati dagli organi degli enti e degli organismi pubblici interessati sono nulli. Agli enti previdenziali nazionali si applica quanto previsto dal successivo articolo 7, comma 6, del medesimo decreto legge n. 78/2010.

In ordine all'applicazione del comma in esame appare opportuno chiarire, in particolare, due aspetti che attengono, rispettivamente, alla possibilità di nominare revisori dei conti supplenti in aggiunta ai tre componenti effettivi e se, in presenza di incarichi aventi natura gratuita, si possa escludere l'applicabilità del vincolo numerico posto dalla disposizione di cui trattasi.

Riguardo al primo punto, qualora venga precisato che il supplente non riceve emolumenti, si può ritenere possibile la nomina di due supplenti analogamente a quanto previsto dall'articolo 2397 del Codice civile, i quali subentrano, ai sensi del successivo articolo 2401 in caso di morte, di rinuncia o di decadenza di un sindaco effettivo.

Relativamente al secondo aspetto, è da ritenere che la norma di cui al comma 5 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non abbia l'esclusivo fine del contenimento della spesa, ma si collochi nell'ordinamento giuridico quale norma generale finalizzata a fissare disposizioni, in via di principio, concernenti la composizione degli organi collegiali di amministrazione e controllo degli enti ed organismi pubblici.

Pertanto si reputa che la natura gratuita dell'incarico non possa costituire una giustificazione per disapplicare il principio della composizione massima degli organi in argomento.

Collaborazioni e consulenze

Art. 6, comma 7: al fine di valorizzare le professionalità interne alle amministrazioni, a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per relazioni pubbliche, convegni etc.

Art. 6, comma 8: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre

2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi simili, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.

Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle

amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per sponsorizzazioni

Art. 6, comma 9: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per missioni

Art. 6, comma 12: a decorrere dall'anno 2011 le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per missioni, anche all'estero, per un ammontare superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Sono escluse dalla disposizione in esame le spese per missioni internazionali di pace e delle Forze armate, le missioni delle forze di polizia e dei vigili del fuoco, del personale di magistratura, quelle strettamente connesse ad accordi internazionali ovvero indispensabili per assicurare la partecipazione a riunioni presso enti e organismi internazionali o comunitari, con investitori istituzionali necessari alla gestione del debito pubblico, nonché quelle effettuate per lo svolgimento di compiti ispettivi. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della

disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. Il limite di spesa stabilito dal presente comma può essere superato in casi eccezionali, previa adozione di un motivato provvedimento adottato dall'organo di vertice dell'amministrazione, da comunicare preventivamente agli organi di controllo ed agli organi di revisione dell'ente. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 le diarie per le missioni all'estero di cui all'articolo 28 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito con legge 4 agosto 2006, n. 248 non sono più dovute; la predetta disposizione non si applica alle missioni internazionali di pace e a quelle comunque effettuate dalle Forze di polizia, dalle Forze armate e dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

Si segnala che è in corso di perfezionamento apposito decreto interministeriale che rivede la disciplina concernente le misure e i limiti al rimborso delle spese di vitto e alloggio per il personale inviato all'estero

Inoltre in merito all'applicazione del presente comma, in particolare per quanto attiene all'utilizzo del mezzo proprio, si fa rinvio ai chiarimenti forniti con circolare n. 36 del 22 ottobre 2010.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per la formazione

Art. 6 comma 13: a decorrere dall'anno 2011 la spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009. Le

predette amministrazioni svolgono prioritariamente l'attività di formazione tramite la Scuola superiore della pubblica amministrazione ovvero tramite i propri organismi di formazione. Gli atti e i contratti posti in essere in violazione della disposizione contenuta nel primo periodo del presente comma costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale. La disposizione di cui al presente comma non si applica all'attività di formazione effettuata dalle Forze armate e dalle Forze di Polizia tramite i propri organismi di formazione.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Spese per autovetture

Art. 6 comma 14: a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 1999, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Ai sensi del comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010 le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui al medesimo articolo 6, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti di

competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

In merito all'applicazione delle norme di contenimento della spesa pubblica interessanti le pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge n. 196/2009, si chiarisce che ricadono nell'ambito applicativo delle citate disposizioni le spese sostenute da ciascun ente, oggetto delle predette misure di contenimento, finanziate con le risorse trasferite dal bilancio dello Stato o acquisite tramite altre fonti di finanziamento al proprio bilancio senza alcun vincolo di destinazione.

Si ritiene che, ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nel rispetto dei limiti consentiti, possano escludersi le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, ivi comprese le spese per missioni, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati. In tali casi la valutazione in merito all'inerenza e necessità delle spese di cui trattasi per la realizzazione dei progetti è demandata alla responsabilità degli amministratori ed alla verifica dell'organo interno di controllo.

Servizio Sanitario Nazionale

Ai sensi dell'articolo 6, comma 20, del decreto legge n. 78/2010 convertito dalla legge n. 122/2010 le disposizioni contenute in tale articolo non si applicano in via diretta, oltre che alle regioni e alle province autonome, agli enti del Servizio sanitario nazionale, per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica.

Si segnala, inoltre, che, a decorrere dal 2011, una quota pari al 10 per cento dei trasferimenti erariali di cui all'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, a favore delle regioni a statuto ordinario è accantonata per essere successivamente svincolata e destinata alle regioni a statuto ordinario che hanno attuato quanto stabilito dall'articolo 3 del decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito dalla legge 26 marzo 2010, n. 42 e che aderiscono volontariamente alle regole previste dal presente articolo. Con decreto di natura non



regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-Regioni, sono stabiliti modalità, tempi e criteri per l'attuazione dell'articolo in parola.

Va comunque precisato che l'indicata applicabilità in termini di principio delle disposizioni recate dall'articolo 6 non può che riferirsi alle sole disposizioni che contengono puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa in ossequio al consolidato orientamento della Corte Costituzionale sulla salvaguardia degli ambiti di autonomia. Viceversa si ritiene debbano trovare diretta applicazione, anche agli enti in questione, le norme che intervengono su istituti di carattere generale che riguardano tutti i dipendenti pubblici (ci si riferisce in particolare agli interventi riguardanti le diarie per le missioni all'estero e la disciplina dell'uso del mezzo proprio di al comma 12, periodi quinto e ultimo). Infatti risulta evidente la volontà del legislatore di riferire le modifiche ivi previste a tutto il personale pubblico a prescindere dai comparti, tenuto conto che le stesse incidono su disposizioni legislative statali che recano la disciplina generale dei predetti istituti. Diversamente peraltro si verrebbe a determinare un'ingiustificata disparità di trattamento tra personale appartenente ai vari comparti del pubblico impiego.

Per quanto riguarda la riduzione delle spese di personale, trovano applicazione anche agli enti del Servizio sanitario nazionale le disposizioni previste dall'articolo 9 commi 1, 2, 2-bis, 3, 17 e 21 del citato decreto legge n. 78/2010 per le quali si rinvia alle indicazioni fornite nei successivi paragrafi intitolati "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" e "Contrattazione integrativa". La disposizione di cui al richiamato comma 17 trova applicazione, ai sensi del comma 24 dello stesso articolo 9, anche nei confronti del personale convenzionato con il SSN.

Inoltre, non potranno essere previste risorse aggiuntive da destinare al trattamento accessorio in applicazione dei CCNL 2008/2009 tenuto conto dell'inefficacia, disposta dall'articolo 9, comma 4 del medesimo decreto legge n.78/2010, delle clausole contrattuali che attribuivano tale facoltà. Infine, le disposizioni recate dal comma 28 dello stesso articolo 9 in materia di rapporto di lavoro flessibile costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano oltre che le regioni e le province autonome, gli enti del SSN.



Società

Art. 6 comma 6: nelle società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché nelle società possedute direttamente o indirettamente in misura totalitaria, alla data di entrata in vigore del decreto legge n. 78/2010 dalle amministrazioni pubbliche, il compenso di cui all'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dei componenti degli organi di amministrazione e di quelli di controllo è ridotto del 10 per cento. La disposizione di cui al primo periodo si applica a decorrere dalla prima scadenza del consiglio o del collegio successiva alla data di entrata in vigore del presente provvedimento. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società quotate e alle loro controllate.

Art. 6 comma 11: le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

Anche le somme in questione (derivanti dalla riduzione dei corrispettivi per i contratti di servizio ovvero dalla distribuzione di dividendi ascrivibili al risparmio di spesa che comunque la società abbia conseguito in base alla norma) vanno destinate all'apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato di cui al comma 21 dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010. Ai fini del predetto versamento, laddove il risparmio dovuto alla riduzione delle spese in argomento determina a monte la riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio, detto importo dovrà essere tempestivamente versato, dopo la stipula del contratto di



servizio medesimo, all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato dall'amministrazione o ente affidante. In sede di rinnovo del contratto di servizio dovranno, pertanto, essere esplicitati gli importi relativi alla quota parte del corrispettivo complessivo attinenti alle spese soggette ai limiti di cui ai commi 7, 8 e 9, limiti ai quali le società dovranno attenersi.

Nel caso in cui i risparmi conseguiti dalla società a seguito dell'applicazione delle norme di contenimento non siano ricompresi nella riduzione del corrispettivo per il contratto di servizio (in quanto le relative spese sono sostenute al di fuori di quanto previsto dal contratto o lo stesso non sussiste), il prescritto versamento dell'importo del maggior dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa andrà effettuato a cura della società stessa in sede di distribuzione del dividendo, ove nel corso dell'esercizio di riferimento la società abbia conseguito un utile e nei limiti dell'utile distribuibile ai sensi di legge (es. previo accantonamento a riserva legale).

A tal proposito si ritiene opportuno che ciascuna società tenuta all'osservanza delle disposizioni di cui ai predetti commi 7, 8 e 9, dia particolare evidenza al conseguimento dei menzionati risparmi di spesa.

In particolare, sarà opportuno che nella relazione sulla gestione degli amministratori di dette società siano evidenziate in modo trasparente e analitico le differenze rispetto ai costi sostenuti negli esercizi di riferimento previsti dalla legge e l'influenza che i risparmi conseguiti hanno prodotto sui risultati economici dell'esercizio anche considerando gli effetti fiscali. Dovrà essere cura delle stesse società acquisire lo specifico parere positivo da parte del Collegio Sindacale.

In sede di approvazione del bilancio di esercizio, i soggetti che esercitano i poteri dell'azionista delibereranno, in presenza di utili di esercizio, la distribuzione di un dividendo almeno corrispondente al risparmio di spesa evidenziato nella sopra citata relazione sulla gestione ovvero per un importo inferiore qualora l'utile distribuibile non risulti capiente.

Ai fini della determinazione dell'ammontare delle spese sostenibili nei limiti previsti dalle misure di contenimento le società potranno applicare i criteri sopra evidenziati, escludendo dal computo le spese necessariamente sostenute nell'ambito della realizzazione di specifici progetti, per la quota finanziata con fondi provenienti dall'Unione europea o da altri soggetti pubblici o privati.

Gli amministratori, in apposita relazione, dovranno dare esplicita evidenza alle spese di cui ai commi 7, 8 e 9 per le quali la Società ritenga non applicabili gli obblighi di riduzione previsti dalla norma. In ordine alla sussistenza dei presupposti di non applicabilità dei limiti alle spese effettuate, dovrà essere acquisito il parere favorevole del Collegio Sindacale.

La procedura definita nel presente paragrafo dovrà essere utilizzata anche per i versamenti dovuti ai sensi dell'articolo 61, comma 7, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Giova chiarire che l'obbligo di "conformarsi" al principio di riduzione della spesa comporta per la società l'applicazione tassativa dei limiti previsti dalle citate norme, ritenendo che con tale formulazione si sia inteso prevedere l'applicazione, anche da parte delle società, dei limiti di spesa previsti dalle citate disposizioni e, pertanto, non può considerarsi garantito il rispetto della norma attraverso la sola riduzione della spesa, svincolata da qualsiasi limite predeterminato.

Art. 6 comma 19: al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall'art. 2447 codice civile, effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l'ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del comma in rassegna.

Per quanto riguarda il contenimento delle spese di personale, l'articolo 9, comma 29, del decreto legge n. 78/2010 prevede che le società non quotate, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche ed inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, adeguano le politiche assunzionali alle disposizioni di cui al medesimo articolo 9.

Per quel che concerne i limiti al trattamento economico dei dipendenti delle società in esame, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Casse di previdenza privatizzate

Ai sensi del comma 21-bis dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, le disposizioni del medesimo articolo 6 non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.

Per quel che riguarda i limiti al trattamento economico dei dipendenti degli enti in esame, si rinvia alle indicazioni fornite al successivo paragrafo "Incrementi retributivi e contenimento spese di personale" con riferimento agli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge n. 196/2009.

Immobili

Art. 8 comma 1: il limite previsto dall'articolo 2, comma 618, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati dalle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato a decorrere dal 2011 è determinato nella misura del 2 per cento del valore dell'immobile utilizzato. Resta fermo quanto previsto dai commi da 619 a 623 del citato articolo 2 e i limiti e gli obblighi informativi stabiliti, dall'articolo 2, comma 222, periodo decimo ed undicesimo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191. Le deroghe ai predetti limiti di spesa sono concesse dall'Amministrazione centrale vigilante o competente per materia, sentito il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Le limitazioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito

dalla legge n. 122/2010, non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Per le Amministrazioni diverse dallo Stato, è compito dell'organo interno di controllo verificare la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.

Ciò premesso, si chiarisce che ai fini della determinazione delle somme da versare al bilancio dello Stato ai sensi del comma 623 del menzionato articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 il parametro di riferimento resta l'importo delle spese sostenute nell'anno 2007.

Ai sensi del comma 15-bis dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, le disposizioni in argomento non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.

Versamenti al bilancio dello Stato

Al fine poi di assicurare la chiarezza e la trasparenza del bilancio, gli enti con contabilità finanziaria dovranno evidenziare le somme provenienti dalle riduzioni di spesa, da versare al bilancio dello Stato, in un apposito capitolo delle uscite correnti, mentre gli enti ed organismi con contabilità civilistica individueranno una voce idonea del budget d'esercizio in cui allocare le suddette riduzioni di spesa. Le somme così allocate, provenienti dalle succitate riduzioni di spesa, sono versate annualmente ad appositi capitoli dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato.

Per le modalità attuative inerenti ai suddetti versamenti si fa rinvio alle circolari RGS n. 36 del 23 dicembre 2008, n. 10 del 13 febbraio 2009 e n. 2 del 22 gennaio 2010 mentre, per ciò che concerne la tempistica, si rammentano, a titolo meramente riepilogativo, gli adempimenti di cui tener conto nel corso della gestione dell'esercizio 2011:



- art. 2, commi da 618 a 623, della legge n. 244/2007 entro il 30 giugno, capitolo n. 3452 di Capo X, denominato “Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell’art. 2 della legge n. 244/2007”;
- art. 61, comma 17, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 marzo capitolo n. 3492 di capo X, denominato “Somme da versare ai sensi dell’art. 61, comma 17, del decreto-legge 112/2008, da riassegnare ad apposito fondo di parte corrente, previsto dal medesimo comma” ;
- art. 61, comma 9, del decreto legge n. 112/2008 capitolo n. 3490 di Capo X denominato “Versamento delle quote dei compensi per attività di arbitrato e collaudi, da destinare alle finalità di cui all’articolo 61, comma 9, del decreto-legge n. 112/2008”;
- art. 67, comma 6, del decreto legge n. 112/2008 entro il 31 ottobre capitolo n. 3348 del capo X, denominato “Somme versate dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all’art. 67 del decreto legge n. 112/2008”;
- art. 6, comma 21, del decreto legge n. 78/2010 entro il 31 ottobre. Si precisa che nell’anno 2011 sarà istituito apposito capitolo di entrata destinato ad accogliere i versamenti connessi all’applicazione della predetta disposizione.

Gli organi di controllo vigileranno sulla puntuale attuazione dei suindicati adempimenti tenuto conto, soprattutto per ciò che concerne il versamento delle somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui agli articoli 61 del decreto legge n. 112/2008 e 6 del decreto legge n. 78/2010, della priorità di acquisire tali risorse nei termini sopra indicati.

Spese di personale

Assunzioni: nel formulare le previsioni per l’anno 2011 dovrà tenersi conto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni recate dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, come modificato dal

decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122.

In particolare l'articolo 66, comma 7, del citato decreto legge n. 112/2008, prevede che per il quadriennio 2010-2013, le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 523, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (oltre alle amministrazioni dello Stato, anche le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti pubblici di cui all'articolo 70 comma 4 del decreto legislativo n. 165/2001), ad esclusione dei Corpi di Polizia e dei Vigili del Fuoco, possono procedere per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale a tempo indeterminato nel limite di un contingente di personale complessivamente corrispondente ad una spesa pari al 20 per cento di quella relativa al personale cessato nell'anno precedente. Viene, inoltre, specificato che il numero delle unità di personale da assumere va rapportato oltre che al parametro della spesa, anche alle unità cessate nell'anno precedente.

Ai sensi del comma 10 dell'articolo 66 del decreto legge n. 112/2010, peraltro richiamato dall'articolo 9, comma 12, del successivo decreto legge n. 78/2010, le suddette assunzioni sono autorizzate secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001 (DPCM su proposta del Ministro per le riforme e le innovazioni nella p.a. di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze), previa richiesta da parte delle amministrazioni interessate con analitica dimostrazione delle unità cessate, delle relative economie, delle unità da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo.

Come specificato nel comma 11 del citato articolo 66, non rientrano nelle predette limitazioni le assunzioni di personale appartenente alle categorie protette nel solo limite della copertura della quota d'obbligo. Conseguentemente, le cessazioni di personale appartenente alle medesime categorie non vanno computate ai fini della determinazione delle risorse utili per le nuove assunzioni. In sintesi, le dinamiche inerenti a tali soggetti vanno neutralizzate tanto in uscita quanto in entrata.

Si fa inoltre presente che in riferimento alle assunzioni effettuabili nell'anno 2011 andrà tenuto conto anche del disposto dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni nella legge 30 luglio 2010, n. 122, ove

viene previsto che l'ammontare complessivo delle risorse destinato annualmente al trattamento accessorio del personale viene automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Una speciale disciplina in tema di assunzioni è poi prevista dall'articolo 9, comma 36, del decreto legge n. 78/2010 per gli enti di nuova istituzione, in considerazione del fatto che gli stessi non possono beneficiare del turn over del personale in servizio. In particolare, viene disposto che, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, gli enti di nuova istituzione possono effettuare assunzioni nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque, nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni, da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze. La nuova istituzione va intesa in senso assoluto come nuovo ingresso dell'ente nell'ordinamento giuridico da non più di un quinquennio, non rilevando, ai fini dell'applicazione del regime speciale, il nuovo ente che deriva da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi. In quest'ultimo caso avremmo, infatti, per l'ente derivato una disciplina delle assunzioni rientrante in quella ordinaria. Come per tutte le assunzioni, anche in questo caso le stesse possono avvenire solo previo esperimento delle procedure di mobilità.

Un'altra novità introdotta dall'articolo 9, comma 11, del decreto legge n. 78/2010, riguarda gli enti per i quali, generalmente a causa della loro piccola dimensione, le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità. Per tali enti le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.

Restano in vigore le disposizioni in materia di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 74 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e gli ulteriori interventi di cui ai commi 8-bis e seguenti dell'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni nella legge 26 febbraio 2009, n. 25. Si rinvia, per



gli aspetti applicativi, alla circolare n. 9 del 28 luglio 2010, emanata dal Dipartimento della Funzione Pubblica d'intesa con il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.

Gli enti di ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come modificato dal comma 9 dell'articolo 9 del richiamato decreto legge n. 78/2010, per il triennio 2011-2013, possono procedere, per ciascun anno, previo effettivo svolgimento delle procedure di mobilità, ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20 per cento delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta che l'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla legge n. 14/2009 ha modificato l'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, sopprimendo l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'articolo 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative del predetto articolo 66, comma 14. Tale disposizione è stata peraltro confermata dall'articolo 9, comma 10, del citato decreto legge n. 78/2010 convertito nella legge n. 122/2010.

Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 180/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 1/2009 fermi restando i vincoli di cui all'articolo 1, comma 105, della legge n. 311/2004.

In sostanza per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale.

Si segnala, infine, che ai fini della determinazione delle unità da assumere, occorre tener conto delle novità introdotte con riferimento all'istituto del trattenimento in servizio. In particolare, l'articolo 9, comma 31, del decreto legge n. 78/2010 stabilisce che "Al fine di agevolare il processo di riduzione degli assetti organizzativi delle pubbliche amministrazioni" a decorrere dal 31 maggio 2010, *"fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie; le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio."* Sulla base della predetta disposizione, quindi, l'accoglimento delle domande di trattenimento in servizio determina una riduzione delle risorse utilizzabili per nuove assunzioni in misura pari al costo sostenuto dall'amministrazione in relazione ai dipendenti trattenuti. Conseguentemente, anche i trattenimenti in servizio debbono essere sottoposti ad autorizzazione ad assumere ai sensi dell'articolo 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si aggiunge che ai fini del calcolo della spesa, il costo relativo ad un dipendente trattenuto andrà computato con gli stessi parametri utilizzati per l'assunzione di un soggetto esterno all'amministrazione. Il dipendente trattenuto potrà essere considerato cessato dal servizio solo una volta e precisamente all'atto dell'estinzione del rapporto di lavoro.

Si fa presente, altresì, che ai sensi di quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto legge n. 78/2010 gli enti potranno avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzione o con contratti di collaborazione coordinata, di formazione lavoro, con altri rapporti formativi, di somministrazione di lavoro, nonché di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lett. d), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, nei limiti del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, il quale contiene una deroga per gli enti e gli istituti indicati, consentendo loro di effettuare assunzioni di personale a tempo determinato e stipulare contratti di

collaborazione coordinata continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca e di innovazione tecnologica ovvero progetti finalizzati al miglioramento dei servizi anche didattici per gli studenti, i cui oneri non risultino a carico dei bilanci di funzionamento degli enti stessi o del Fondo di finanziamento degli enti o del Fondo di finanziamento ordinario delle Università.

Inoltre, restano confermate per gli enti di ricerca le disposizioni previste dall'articolo 1, comma 187, della medesima legge n. 266 del 2005.

Si evidenzia, altresì, che per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità sopra indicate, il limite del 50 per cento della spesa è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009.

Infine, si rappresenta che per le istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore.

Incrementi retributivi e contenimento spese di personale: l'articolo 9 del decreto legge n.78/2010, convertito dalla legge n.122/2010, prevede al comma 17, per il personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001, che *“non si dà luogo senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012”*. Pertanto, sul capitolo intitolato “Fondo speciale per i rinnovi contrattuali in corso” di cui all'art.18 del DPR 27 febbraio 2003, n. 97 ed analoghe disposizioni regolamentari non andrà previsto nessuno stanziamento. Continuerà a corrisondersi l'indennità di vacanza contrattuale nello stesso importo già previsto per il secondo semestre 2010 a valere sui rispettivi capitoli stipendiali.

Si segnalano, di seguito, le altre disposizioni recate dall'articolo 9, di cui gli enti dovranno tenere conto ai fini della definizione dei rispettivi capitoli di uscita:

- commi 1 e 2 - concernenti, rispettivamente, il divieto per il triennio 2011-2013 di incremento del trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti rispetto al trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 - al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva esemplificati dalla norma - e la riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a determinati importi lordi. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale di tutti gli enti inseriti nell'elenco pubblicato dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge n. 196/2009;

- comma 21 – la presente disposizione trova applicazione, in via diretta, nei confronti del personale disciplinato dal decreto legislativo n. 165/2001 - sia non contrattualizzato che destinatario dei contratti collettivi nazionali di lavoro - e prevede, per il triennio 2011-2013, il blocco degli automatismi retributivi e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici. Tale disposizione interessa anche il personale degli enti inseriti nell'elenco ISTAT come conseguenza della previsione del limite al trattamento economico di cui all'art. 9, comma 1.

Contrattazione integrativa: per quanto riguarda i fondi destinati al finanziamento della contrattazione integrativa, restano confermate anche per l'anno 2011 le disposizioni recate dall'articolo 67, commi 3, 5 e 6, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, per le quali si rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 2 del 22 gennaio 2010.

Si aggiunge la nuova misura di contenimento prevista dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, in base alla quale, nel triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.

Nel rinviare a successive, specifiche indicazioni relativamente all'applicazione di tale disposizione, si fa presente che le predette risorse non potranno in ogni caso prevedere incrementi derivanti da disponibilità finanziarie a qualsiasi titolo determinate, ivi compresa la RIA del personale cessato.

Si evidenzia che i criteri suesposti dovranno essere rispettati anche in occasione dei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione 2011 e nel corso della gestione del bilancio medesimo.



La rispondenza delle impostazioni previsionali alle indicazioni contenute nella presente circolare sarà oggetto di valutazione ai fini dell'approvazione dei bilanci e dei relativi provvedimenti di variazione da parte delle Amministrazioni vigilanti, sulla base anche del parere espresso dai Collegi dei revisori o sindacali.

In particolare i rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze nei predetti Collegi vigileranno sull'osservanza, da parte degli enti, delle direttive governative che mirano al contenimento ed al monitoraggio della spesa pubblica, segnalando eventuali inadempimenti ai competenti uffici di questo Ministero.

La fattiva collaborazione di tutte le Amministrazioni è elemento essenziale affinché gli Enti di rispettiva competenza osservino i criteri sopraindicati volti al consolidamento del processo di razionalizzazione della spesa pubblica.



IL MINISTRO





Allegato 1



Norme di contenimento della spesa pubblica per l'anno 2011

Novembre 2010

Contenimento spese per consumi intermedi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Taglia carta Art. 27 – decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche devono ridurre del 50%, rispetto al 2007, la spesa per la stampa delle relazioni e ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni. L'abbonamento alla Gazzetta Ufficiale dovrà essere sostituito da un abbonamento telematico, con conseguente rideterminazione del relativo costo.</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Risparmio energetico Art. 48- decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le pubbliche amministrazioni, diverse da quelle centrali, adottano misure di contenimento delle spese per l'approvvigionamento di combustibile per riscaldamento e per l'energia elettrica in modo tale da conseguire risparmi in linea con quelli che devono conseguire le amministrazioni centrali tenute ad effettuare i suddetti approvvigionamenti mediante le convenzioni CONSIP o comunque a prezzi inferiori o uguali a quelli praticati da CONSIP;</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Sistema degli acquisti e dei beni Art.1, commi 449, 455 e 456 – legge 27.12.2006, n. 296 Art. 3, comma 15- legge 24.12.2007, n. 244</p>	<p>Nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli artt. 26 della L. n. 488/1999 e successive modificazioni e 58 della L. n. 388/2000, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze annualmente sono individuate le tipologie di beni e servizi per le quali tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni-quadro. Le restanti PPAA di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 possono ricorrere alle convenzioni ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti (v. da ultimo DM 17 febbraio 2009 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2009, n. 76)</p>	<p>dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Posta- Piani triennali Art. 2, commi 589, 591, 592, 593 e 594 della legge. n. 244/2007</p>	<p>Posta elettronica certificata-spese postali e telefoniche- piani triennali</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 40/2007 Circolare RGS n. 31/2008</p>
<p>Immobili Art. 2, commi 618-623 - legge 24.12.2007, n. 244. Art. 8, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>gli enti ed organismi pubblici inseriti nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione individuati dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli enti territoriali e locali e degli enti da essi vigilati, delle aziende sanitarie ed ospedaliere, degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, dovranno contenere a partire dall'anno 2011 le spese annue di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati nella misura del 2% del valore dell'immobile stesso. Detto limite di spesa è ridotto all'1 per cento nel caso di esecuzione di interventi di sola manutenzione ordinaria. Per gli immobili in locazione passiva, è ammessa la sola manutenzione ordinaria nella misura massima dell'1 per cento del valore dell'immobile</p>	<p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 31/2008 Circolare RGS n. 2/2010</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 8, comma 15-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>utilizzato. L'eventuale differenza tra l'importo delle predette spese relative all'anno 2007 e l'importo delle stesse, rideterminato per l'anno 2011 è versato annualmente all'entrata del bilancio dello Stato, entro il 30 giugno, al capitolo n. 3452 di Capo 10°, denominato "Versamento da parte degli enti ed organismi pubblici della differenza delle spese di manutenzione ordinaria e straordinaria rideterminate secondo i criteri di cui ai commi da 615 a 626 dell'art. 2 L.244/2007". Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano nei confronti degli interventi obbligatori ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il «Codice dei beni culturali e del paesaggio» e del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, concernente la sicurezza sui luoghi di lavoro. Gli organi interni di revisione e di controllo verificano la correttezza della qualificazione degli interventi di manutenzione ai sensi delle richiamate disposizioni.</p>		
<p>la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 8 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applica agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 ed al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>			

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Autovetture Art. 1, commi 11 e 12 legge 23.12.2005, n. 266 Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, con esclusione di quelle operanti per l'ordine e la sicurezza pubblica, non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell'anno 2004.</p>	<p>2007 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 1/2006 Circolare RGS n. 41/2006 Circolare RGS n. 17/2007</p>
<p>Art. 6, comma 14, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122 .</p>	<p>A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese di ammontare superiore all'80 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi; il predetto limite può essere derogato, per il solo anno 2011, esclusivamente per effetto di contratti pluriennali già in essere. La predetta disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco e per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		

Spese per collaborazioni e consulenze

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 1, comma 9, legge 23.12.2005, n. 266;</p> <p>Art. 27 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;</p> <p>Art.1, comma 505, legge 27.12.2006, n. 296.</p> <p>Art. 61, comma 2, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>Fermo quanto stabilito all'art. 1, comma 11, della legge n. 311/2004, per le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pa, di cui all'elenco ISTAT pubblicato in attuazione del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, esclusi le università, gli enti di ricerca e gli organismi equiparati, tale spesa non deve essere superiore al 30% di quella sostenuta nell'anno 2004. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al D.L.vo n. 509/1994 e al D.L.vo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 28/2006 Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 6, comma 7, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>la spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, inclusa quella relativa a studi ed incarichi di consulenza conferiti a pubblici dipendenti, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, escluse le università, gli enti e le fondazioni di ricerca e gli organismi equiparati, nonché gli incarichi di studi e consulenza connessi ai processi di privatizzazione e alla regolamentazione del settore finanziario, non può essere superiore al 20 per cento di quella sostenuta nell'anno 2009. L'affidamento di incarichi in assenza dei presupposti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Le predette disposizioni non si applicano alle attività sanitarie connesse con il reclutamento, l'avanzamento e l'impiego del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del</p>	<p>dal 2011</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	fuoco. Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.		
Art. 6, comma 20, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Le disposizioni dell'articolo 6 riguardanti puntuali indicazioni di tagli o riduzioni di spesa non si applicano in via diretta alle regioni, alle province autonome e agli enti del SSN per i quali costituiscono disposizioni di principio ai fini del coordinamento della finanza pubblica. Si rinvia in proposito alle precisazioni fornite nella circolare.		
Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.		
Art. 1, comma 467, legge 27/12/2006, n. 296	L'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e l'articolo 1, comma 11, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, non si applicano agli incarichi di consulenza conferiti per lo svolgimento di attività propeedeutiche ai processi di dismissione di società partecipate dal MEF ovvero di analisi funzionali alla verifica della sussistenza dei presupposti normativi e di mercato per l'attivazione di detti processi.	dal 2007	Circolare RGS n. 17/2007
Art. 3, comma 18, legge 24.12.2007, n. 244.	i contratti relativi a rapporti di consulenza con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 61, comma 4, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	n. 165 sono efficaci a decorrere dalla data di pubblicazione del nominativo del consulente, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso sul sito istituzionale dell'amministrazione stipulante.	dal 2008	
Art. 61, comma 4, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	aggiunge un ulteriore periodo all'art.53, comma 14, del decreto legislativo n. 165/2001 disponendo che Il Dipartimento della Funzione pubblica, entro il 31/12 di ciascun anno, deve trasmettere alla Corte dei Conti l'elenco della amministrazioni che hanno omissso di effettuare la comunicazione relativa all'elenco dei collaboratori esterni e soggetti cui sono stati affidati incarichi di consulenze.	dal 2008	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4.2009, n. 33.	i limiti di cui al comma 2 dell'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.	dal 2009	Circolare RGS n. 36/2008
Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente	dal 2011	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p> <p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p> <p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p> <p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>	<p>dal 2009</p> <p>dal 2011</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 10/2009</p>

Spese per organi collegiali ed altri organismi

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 29 decreto legge 4.7.2006, n. 223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248;	Articolo 29: La spesa complessiva sostenuta dalle P.A. di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, per organi collegiali ed altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, è ridotta del 30% rispetto a quella sostenuta nell'anno 2005. Non si applica ad organi di direzione, amministrazione e controllo (comma 7).	dal 2006	Circolare RGS n. 35/2006 Circolari della PCM n. 126 del 25/9/2006 e n. 240 del 21/11/2006
Art. 68 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	Articolo 68: introduce ulteriori misure di razionalizzazione della spesa per gli organismi collegiali mediante la definizione di criteri più rigorosi al fine della valutazione dell'utilità degli organismi stessi.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Art. 61, comma 1, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	la spesa complessiva sostenuta dalle amministrazioni pubbliche, escluse le Autorità indipendenti, inserite nel conto economico consolidato della P.A., come individuato dall'ISTAT ai sensi del comma 5 dell'art.1 della legge n. 311/2004, per organi collegiali e altri organismi, anche monocratici, comunque denominati, deve essere ridotta del 30%, rispetto a quella sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.	dal 2009	Circolare RGS n.36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
Art. 61, comma 9, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo		

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrari e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.</p> <p>le somme provenienti dall'applicazione delle disposizioni in rassegna, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. Tale disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e Bolzano, del SSN.</p> <p>Le predette somme sono riassegnate ad apposito fondo di parte corrente. Una quota di tale fondo potrà essere destinata, con le modalità ivi previste, al finanziamento della contrattazione integrativa delle amministrazioni indicate nel comma 5, o interessate all'applicazione del comma 2, dell'articolo 67 del decreto legge n. 112/2008 e alla corresponsione del trattamento economico accessorio dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni in base alla qualità, produttività e capacità innovativa della prestazione lavorativa.</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n.36/2008</p>
		<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 6, comma 1, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>la partecipazione agli organi collegiali di cui all'articolo 68, comma 1, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008 è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; eventuali gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera qualora già previsto dalla precedente normativa. Tale disposizione non si applica alle commissioni, organi e strutture espressamente individuate al secondo periodo del comma 1 dell'art. 6 del decreto legge n. 78/2010.</p>	<p>dal 31 maggio 2010</p>	
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		
<p>Art. 6, comma 2, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>la partecipazione agli organi collegiali, anche di amministrazione, degli enti che comunque ricevono contributi a carico delle finanze pubbliche, nonché la titolarità di organi dei predetti enti è onorifica; essa può dar luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente; qualora siano già previsti i gettoni di presenza non possono superare l'importo di 30 euro a seduta giornaliera. La disposizione non si applica agli enti previsti nominativamente dal</p>	<p>dal 31 maggio 2010</p>	



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>decreto legislativo n. 300/1999 e dal decreto legislativo n. 165/2001 e comunque alle università, enti e fondazioni di ricerca e organismi equiparati, alle camere di commercio, agli enti del servizio sanitario nazionale, agli enti indicati nella tabella C della legge finanziaria ed agli enti previdenziali ed assistenziali nazionali, alle ONLUS, alle associazioni di promozione sociale, agli enti pubblici economici individuati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze su proposta del Ministero vigilante, nonché alle società.</p>		

Altre Tipologie di spesa

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Agenzie fiscali Art. 6, comma 21-sexies, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le Agenzie fiscali di cui al decreto legislativo n. 300/1999 possono assolvere alle disposizioni dell'art. 6 e dell'art. 8, comma 1, primo periodo, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010 effettuando un riversamento a favore dell'entrata del bilancio dello Stato pari all'1 per cento delle dotazioni previste sui capitoli relativi ai costi di funzionamento stabiliti con legge n. 192/2009.</p>	2011-2013	
<p>Relazioni pubbliche, convegni, mostre... Art. 61, comma 5, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e rappresentanza, per un ammontare superiore al 50% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. Da tale limite sono escluse le spese per convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	2009 - 2010	Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n. 2/2010
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 5 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	dal 2009	

<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate di cui all'art. 61 del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato</p>	<p>dal 2009</p>	<p>Circolare RGS n. 10/2009</p>
<p>Art. 6, comma 8, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza, per un ammontare superiore al 20 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 per le medesime finalità. Al fine di ottimizzare la produttività del lavoro pubblico e di efficientare i servizi delle pubbliche Amministrazioni, a decorrere dal 1° luglio 2010 l'organizzazione di convegni, di giornate e feste celebrative, nonché di cerimonie di inaugurazione e di altri eventi similari, da parte delle Amministrazioni dello Stato e delle Agenzie, nonché da parte degli enti e delle strutture da esse vigilati è subordinata alla preventiva autorizzazione del Ministro competente. L'autorizzazione è rilasciata nei soli casi in cui non sia possibile limitarsi alla pubblicazione, sul sito internet istituzionale, di messaggi e discorsi ovvero non sia possibile l'utilizzo, per le medesime finalità, di video/audio conferenze da remoto, anche attraverso il sito internet istituzionale; in ogni caso gli eventi autorizzati, che non devono comportare aumento delle spese destinate in</p>	<p>dal 2011</p>	

<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>bilancio alle predette finalità, si devono svolgere al di fuori dall'orario di ufficio. Il personale che vi partecipa non ha diritto a percepire compensi per lavoro straordinario ovvero indennità a qualsiasi titolo. Per le magistrature e le autorità indipendenti, fermo il rispetto dei limiti anzidetti, l'autorizzazione è rilasciata, per le magistrature, dai rispettivi organi di autogoverno e, per le autorità indipendenti, dall'organo di vertice. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai convegni organizzati dalle università e dagli enti di ricerca, nonché alle mostre realizzate, nell'ambito dell'attività istituzionale, dagli enti vigilati dal Ministero per i beni e le attività culturali ed agli incontri istituzionali connessi all'attività di organismi internazionali o comunitari, alle feste nazionali previste da disposizioni di legge e a quelle istituzionali delle Forze armate e delle Forze di polizia.</p>		
<p>Art. 6, comma 10, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p> <p>Resta ferma la possibilità di effettuare variazioni compensative tra le spese di cui ai commi 7 e 8 dell'articolo 6 con le modalità previste dall'articolo 14 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, pertanto provvedendovi con delibera dell'organo</p>		



<p>Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>competente, da sottoporre all'approvazione espressa del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.</p> <p>le società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.</p>	
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>	

<p>Spese per sponsorizzazioni Art. 61, commi 6 e 15, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della PA, come individuato dall'ISTAT ai sensi dell'art.1, comma 5, della legge n. 311/2004, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni per un ammontare superiore al 30% della medesima spesa sostenuta nell'anno 2007. La presente disposizione non si applica in via diretta alle regioni, alle province autonome, agli enti, di rispettiva competenza, del SSN ed agli enti locali. Non si applica altresì agli enti previdenziali privatizzati (comma 15) di cui al decreto legislativo n. 509/1994 e al decreto legislativo n. 103/1996.</p>	<p>2009 - 2010</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008</p>
<p>Art. 61, comma 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>le somme provenienti dalle succitate riduzioni di spesa e dalle maggiori entrate, con esclusione di quelle di cui al comma 14, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotate di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato.</p>	<p>dal 2009</p>	
<p>Art. 61, comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133. Art. 8-novies, comma 1, decreto legge 10.2.2009, n. 5, convertito dalla legge 9.4. 2009, n. 33</p>	<p>i limiti di cui al comma 6 devono trovare applicazione anche da parte delle società, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. In sede di rinnovo dei contratti di servizio i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della presente disposizione.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p>Art. 6, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, non possono effettuare spese per sponsorizzazioni.</p>		

Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.

le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.

Art. 6, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.

le società inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, si conformano al principio di riduzione di spesa per studi e consulenze, per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, desumibile dai commi 7, 8 e 9 dell'articolo 6. In sede di rinnovo dei contratti di servizio, i relativi corrispettivi sono ridotti in applicazione della disposizione di cui al primo periodo del presente comma. I soggetti che esercitano i poteri dell'azionista garantiscono che, all'atto dell'approvazione del bilancio, sia comunque distribuito, ove possibile, un dividendo corrispondente al relativo risparmio di spesa. In ogni caso l'inerenza della spesa effettuata per relazioni pubbliche, convegni, mostre e pubblicità, nonché per sponsorizzazioni, è attestata con apposita relazione sottoposta al controllo del collegio sindacale.

<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><u>Spese per missioni</u> art. 6, comma 12, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della P.A. come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31.12.2009, n. 196, incluse le Autorità indipendenti non possono effettuare spese per missioni per un ammontare superiore al 50 % della spesa sostenuta nell'anno 2009.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>Le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p><u>Spese per attività di formazione</u> Art. 6, comma 13, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>La spesa annua sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico della P.A., incluse le Autorità indipendenti, per attività di formazione deve essere non superiore al 50% della spesa sostenuta nel 2009.</p>	<p>dal 2011</p>	

<p>Art. 6, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le somme provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'articolo 6, del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, con esclusione di quelle di cui al primo periodo del comma 6, sono versate annualmente dagli enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato. La predetta disposizione non si applica agli enti territoriali e agli enti, di competenza regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano, del Servizio sanitario nazionale.</p>		
<p>Art. 6, comma 21-bis, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.</p>	<p>le disposizioni dell'articolo 6 del decreto legge n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, non si applicano agli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103.</p>		
<p><u>Compensi collegi arbitrali</u> Art. 61, commi 9 e 17, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>il 50% del compenso spettante al dipendente pubblico per l'attività di componente o di segretario del collegio arbitrale è versato direttamente ad apposito capitolo del bilancio dello Stato; detto importo è riassegnato al fondo di amministrazione per il finanziamento del trattamento economico accessorio dei dirigenti ovvero ai fondi perequativi istituiti dagli organi di autogoverno del personale di magistratura e dell'Avvocatura dello Stato, ove esistenti; detta disposizione si applica anche al compenso spettante al dipendente pubblico per i collaudi svolti in relazione a contratti pubblici di lavori, servizi e forniture nonché ai corrispettivi non ancora riscossi relativi ai procedimenti arbitrali e ai collaudi in corso alla data di entrata in vigore della legge n.133/2008.</p>	<p>dal 2008</p>	<p>Circolare RGS n. 36/2008 Circolare RGS n.10/2009</p>



RIDUZIONE COSTI DI PERSONALE

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 66 comma 7, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, come modificato dall'art. 9, comma 5, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Relativamente all'anno 2011, per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici e gli enti di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è consentito procedere ad assunzioni di personale nel limite di una spesa pari al 20% di quella relativa alle cessazioni avvenute nell'anno precedente con l'ulteriore limite che le unità da assumere non possono in ogni caso superare il 20% delle unità cessate. Le autorizzazioni ad assumere vengono concesse secondo le modalità di cui all'articolo 35, comma 4 del D.L.vo n. 165/2001 e successive modificazioni.	2010-2013	
Art. 66, comma 14, decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008, come modificato dall'art. 9, comma 9, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122.	Gli Enti di Ricerca, ai sensi dell'articolo 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133/2008 per l'anno 2011 possono procedere ad assunzioni di personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato nei limiti dell'80% delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, purché entro il limite del 20% delle risorse relative alla cessazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato intervenute nell'anno precedente. Anche tali assunzioni ai sensi dell'art. 12, comma 3, della legge 28 febbraio 2008, n. 31 sono soggette ad autorizzazione, secondo la procedura di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165/2001. Si rammenta che l'articolo 35, comma 2, del decreto legge n. 207/2008, convertito dalla	2011-2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 66, comma 13, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge n. 133/2008</p>	<p>legge n. 14/2009 ha modificato l'art. 66, comma 14, del decreto legge n. 112/2008, convertito dalla legge n. 133/2008, sopprimendo l'ulteriore vincolo numerico delle cessazioni dell'anno precedente. Va altresì tenuto conto di quanto previsto dall'art. 35, comma 3, del medesimo decreto legge n. 207/2008, circa le modalità applicative dell'anzidetto comma 14.</p>		
<p>Art. 9, commi 1 e 2 decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Anche le Università sono assoggettate ad una specifica disciplina limitativa delle assunzioni, ai sensi dell'articolo 66, comma 13, del decreto legge n. 112/2008, come modificato dall'articolo 1, comma 3, del decreto legge n. 207/2008, convertito, con modificazioni dalla legge n. 14/2009 fermi restando i vincoli di cui all'art. 1, comma 105, della legge n. 311/2004.</p> <p>In particolare, per il triennio 2009-2011 la normativa sopra richiamata consente alle Università statali di procedere per ciascun anno ad assunzioni nel limite di un contingente corrispondente ad una spesa pari al 50% di quella relativa al personale a tempo indeterminato complessivamente cessato dal servizio nell'anno precedente, prevedendo la destinazione di specifiche quote per l'assunzione delle varie categorie di personale.</p> <p>Per l'anno 2012 si applica quanto previsto dall'articolo 66, comma 9, del decreto legge n. 112/2008.</p> <p>Il comma 1 prevede che, per il triennio 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti ivi compreso quello accessorio non può superare il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010 al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva indicati nella norma.</p> <p>Il comma 2 prevede, per lo stesso triennio, la</p>	<p>dal 2009-2011</p> <p>2011 - 2013</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	riduzione dei trattamenti economici complessivi dei dipendenti superiori a euro 90.000 ed euro 150.000. Tali disposizioni trovano applicazione nei confronti del personale delle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato di cui all'elenco ISTAT.		
Art. 9, comma 2-bis decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	A decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio.	2011 - 2013	
Art. 9, comma 11, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Qualora per ciascun ente le assunzioni effettuabili in riferimento alle cessazioni intervenute nell'anno precedente, riferite a ciascun anno, siano inferiori all'unità, le quote non utilizzate possono essere cumulate con quelle derivanti dalle cessazioni relative agli anni successivi, fino al raggiungimento dell'unità.	dal 2010	
Art. 9, comma 17, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Per il triennio 2010-2012, non si dà luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali per il personale di cui all'art. 2, comma 2 e art. 3 del decreto legislativo n. 165/2001.	2010-2012	
Art. 9, comma 24, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	Le disposizioni recate dal comma 17 si applicano anche al personale convenzionato con il SSN.		
Art. 9, comma 21, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122	La disposizione è destinata ai dipendenti pubblici disciplinati dal decreto legislativo n. 165/2001. Essa blocca per il triennio 2011-2013, i meccanismi di adeguamento retributivo	2011-2013	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 9, comma 28, decreto legge 31.5.2010, n. 78, convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>e di progressione automatica degli stipendi; inoltre prevede che le progressioni di carriera comunque denominate e i passaggi tra le aree hanno effetto, per il predetto triennio, ai fini esclusivamente giuridici.</p> <p>Dispone che a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione-lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo è computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009. Per gli enti di ricerca resta fermo quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della legge n. 266/2005. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si</p>	<p>dal 2011</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 9, comma 29, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>adeguano le regioni, le province autonome e gli enti del SSN.</p> <p>Le società non quotate, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi del comma 3 dell' articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, controllate direttamente o indirettamente dalle amministrazioni pubbliche, adeguano le loro politiche assunzionali alle disposizioni previste nell'articolo 9 del decreto legge n. 78/2010.</p>	<p>dal 2010</p>	
<p>Art. 9, comma 36, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Per gli enti di nuova istituzione non derivanti da processi di accorpamento o fusione di precedenti organismi, limitatamente al quinquennio decorrente dall'istituzione, le nuove assunzioni, previo esperimento delle procedure di mobilità, fatte salve le maggiori facoltà assunzionali eventualmente previste dalla legge istitutiva, possono essere effettuate nel limite del 50% delle entrate correnti ordinarie aventi carattere certo e continuativo e, comunque nel limite complessivo del 60% della dotazione organica. A tal fine gli enti predispongono piani annuali di assunzioni da sottoporre all'approvazione da parte dell'amministrazione vigilante d'intesa con il Dipartimento della funzione pubblica ed il Ministero dell'economia e delle finanze.</p>	<p>dal 2011</p>	
<p>Art. 74, decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.</p>	<p>In un quadro di interventi di natura organizzativa e di razionalizzazione delle strutture, si dispone, per le amministrazioni espressamente indicate al comma 1, la riduzione, rispettivamente del 20 e del 15 per cento, degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale (lett. a); la rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, previa una riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa globale riferita al numero dei posti in organico del personale in parola (lett. c); la riduzione del contingente di personale adibito a compiti</p>	<p>dal 2008</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 2, commi 8-bis e seguenti del decreto-legge 30.12.2009, n. 194, convertito, dalla legge 26.2. 2010, n. 25.</p>	<p>logistico – strumentale e di supporto, in misura non inferiore al 10 per cento, con contestuale riallocazione delle risorse umane eventualmente eccedenti presso gli uffici preposti a funzioni istituzionali (lett. b). Il comma 5 dispone, poi, che sino all’emanazione dei provvedimenti di cui sopra le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data del 30 settembre 2008, facendo salve le procedure concorsuali e di mobilità avviate alla data di entrata in vigore del decreto in questione. Viene disposto l’obbligo, per le medesime amministrazioni di cui all’art. 74 del decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133, di procedere ad un’ulteriore riduzione degli uffici dirigenziali di livello non generale, e delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore al 10 per cento di quelli risultanti a seguito dell’applicazione del citato articolo 74 nonché alla rideterminazione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, ad esclusione di quelle degli enti di ricerca, apportando un’ulteriore riduzione della spesa complessiva relativa al numero di posti di organico di tale personale risultante a seguito dell’applicazione del predetto articolo 74. Fino all’adozione dei predetti provvedimenti, la dotazione organica delle amministrazioni interessate resta determinata, in via provvisoria, in misura pari al numero dei presenti in servizio alla data del 28 febbraio 2010, fatte salve le procedure concorsuali e di mobilità nonché di conferimento di incarichi ai sensi dell’art. 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo n. 165/2001. La mancata adozione dei citati adempimenti di riordino entro il 30 giugno 2010, comporta il divieto di procedere a nuove assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto.</p>	<p>dal 2009</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 9, comma 31, decreto legge 31.5.2010, n. 78 convertito dalla legge 30.7.2010, n. 122</p>	<p>Dispone che a decorrere dal 31 maggio 2010, fermo il rispetto delle condizioni e delle procedure previste dai commi da 7 a 10 dell'art. 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, i trattenimenti in servizio previsti dalle predette disposizioni possono essere disposti esclusivamente nell'ambito delle facoltà assunzionali consentite dalla legislazione vigente in base alle cessazioni del personale e con il rispetto delle relative procedure autorizzatorie, pertanto le risorse destinabili a nuove assunzioni in base alle predette cessazioni sono ridotte in misura pari all'importo del trattamento retributivo derivante dai trattenimenti in servizio</p>	<p>dal 31 maggio 2010</p>	
<p>Art. 1, commi 213, 213-bis - legge 23.12.2005, n. 266.</p>	<p>Soppressione, a decorrere dal 1° gennaio 2006, dell'indennità di trasferta -- diaria -- spettante al personale inviato in missione all'interno del territorio nazionale, nonché le indennità supplementari previste dall'art. 14 della legge n. 836/73 per le missioni all'interno ed all'estero e cioè la maggiorazione del 10 per cento sul costo del biglietto a tariffa intera per i viaggi effettuati in treno e del 5 per cento per quelli effettuati in aereo nonché la c.d. indennità di comando introdotta dal D.L.Lgt n. 320/1945 a favore del personale dei ruoli centrali destinato a prestare servizio fuori della capitale. Con disposizioni successive sono stati esclusi dall'applicazione di quanto sopra: il personale delle Forze armate e dei corpi di polizia, il personale ispettivo del lavoro del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'INPS, ENPALS, IPSEMA, INAIL ed il personale delle Agenzie Fiscali.</p>	<p>a decorrere dal 2007</p>	<p>Circolare RGS n.28/2006</p>

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
<p>Art. 28 decreto legge 4.7.2006, n.223, convertito dalla legge 4.8.2006, n. 248.</p>	<p>Riduzione del 20% delle diarie di missione dovute al personale che svolge incarichi di missione all'estero. Sono, in particolare, ridotte del 20 per cento le diarie determinate, da ultimo, con la tabella B allegata al decreto ministeriale 13 gennaio 2003 e successive modificazioni. Viene inoltre soppressa la maggiorazione del 30% prevista attualmente, riconosciuta ai componenti di delegazioni. La disposizione non si applica al personale civile e militare impegnato nelle missioni internazionali di pace.</p>	<p>dal 2007</p>	
<p>Art.1, commi 440-445 - L. 27.12.2006, n. 296.</p>	<p>Prevede che il personale utilizzato dalle Agenzie (con esclusione delle agenzie fiscali e dell'Agenzia nazionale per la sicurezza del volo - ANSV) e dagli Enti pubblici non economici nazionali per lo svolgimento di funzioni di supporto, non ecceda il 15% delle risorse umane complessivamente utilizzate. Tale dimensionamento deve essere attuato mediante processi di riorganizzazione in misura non inferiore all'8% annuo fino al raggiungimento del limite predetto. E' affidato agli organi di controllo il monitoraggio sui processi di riorganizzazione e di riallocazione del personale, con riduzione delle dotazioni organiche, nel rispetto delle scadenze temporali previste.</p>	<p>dal 2007</p>	<p>DPCM 13/4/2007 Linee guida emanate ai sensi dell'art. 1, commi da 404 a 416, della L. 296/2006.</p>
<p>Art. 40 bis decreto legislativo n. 165/2001 come modificato</p>	<p>Gli enti con più di 200 unità di personale sono tenuti a trasmettere, a seguito della certificazione dei revisori dei conti, i contratti integrativi alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministero dell'Economia e delle Finanze, che entro trenta giorni dal ricevimento ne accertano, congiuntamente, la compatibilità economico-finanziaria.</p>	<p>dal 2000</p>	

Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 55 del decreto legislativo n. 150/2009	<p>La norma contiene una serie di disposizioni volte a rafforzare il controllo sui costi derivanti dalla contrattazione integrativa anche attraverso la trasmissione di specifiche informazioni alla Corte dei Conti. In particolare, è stabilito che il controllo sulla compatibilità dei costi viene effettuato dal collegio dei revisori, dal collegio sindacale, dagli uffici centrali di bilancio o da analoghi organi previsti dai relativi ordinamenti. Inoltre, ogni amministrazione è obbligata a pubblicare in modo permanente sul proprio sito web i contratti integrativi stipulati con la relazione tecnico finanziaria e quella illustrativa certificate dagli organi di controllo di cui sopra e, altresì, a trasmettere tale documentazione all'ARAN, corredata dell'indicazione delle modalità di copertura dei relativi oneri con riferimento agli strumenti annuali e pluriennali di bilancio, entro cinque giorni dalla sottoscrizione.</p>	dal 2009	
Art. 1, commi da 189 a 197, legge 23.12.2005, n. 266.	<p>Il comma 189 prevede per le amministrazioni ivi indicate che l'ammontare complessivo dei fondi per il trattamento accessorio del personale, determinato ai sensi delle rispettive normative contrattuali, non può eccedere quello previsto per l'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, ove, previsto all'articolo 39, comma 3-ter, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni. I commi successivi, facendo salvi gli incrementi dei fondi per importi fissi previsti da contratti collettivi nazionali (comma 191), recano specifiche disposizioni intese al contenimento della spesa, sulla cui corretta applicazione, ai sensi del comma 196, vigila il collegio dei revisori.</p>	dal 2006	Circolare RGS n. 28/2006



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
Art. 67 decreto legge 25.6.2008, n. 112, convertito dalla legge 6.8.2008, n. 133.	I commi 2 e 4 dispongono, rispettivamente, a valere sull'anno 2009, la disapplicazione delle disposizioni di cui all'allegato B del D. L. in questione e di quelle non ricomprese nel medesimo allegato. Il comma 3 dispone la riduzione del 20 % a decorrere dal 2010 delle disposizioni di cui all'allegato B suindicato. Il comma 5, a decorrere dal 2009, sostituisce il comma 189 dell'art. 1 della L. n. 266/2005 disponendo che il limite costituito dal fondo dell'anno 2004, come certificato dagli organi di controllo di cui all'art. 48, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 viene ridotto del 10 % . Al comma 6 è stabilito che le somme riferite ai risparmi di spesa del presente articolo vanno annualmente, entro il mese di ottobre, versate all'entrata del bilancio dello Stato. Con nota RGS n. 105601 del 15.10.2009 è stato precisato che il capitolo di riferimento per il suddetto versamento è il Cap. 3348 del capo X, con denominazione "Somme versate dagli Enti e dalle amministrazioni dotati di autonomia finanziaria provenienti dalle riduzioni di spesa di cui all'art. 67 del D.L. 112/2008".	2009 (commi 2, 4 e 5) - dal 2010 (comma 3)	Circolare RGS n. 2 /2010
Art. 2, commi 71, 72 e 73 legge 23.12.2009, n. 191	Il comma 71 stabilisce che gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad adottare le misure necessarie a garantire che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'Irap non superino per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 il corrispondente ammontare dell'anno 2004 diminuito dell'1,4%. Tale norma, ricalca per quanto attiene ai criteri di determinazione della spesa di personale da considerare in sede applicativa, quanto già previsto dall'articolo 1, comma 565, della legge n. 296/2006. Pertanto restano valide a tal fine le indicazioni fornite dallo scrivente con circolare n. 9 del 17 febbraio 2006 con la precisazione che, sia per l'anno 2004 sia per ciascuno degli anni 2010, 2011 e		



Oggetto della norma	Ambito applicativo	Durata	Riferimento
	<p>2012, non vanno considerate, oltre alle voci espressamente escluse ai sensi di detta circolare, anche le spese per assunzioni di personale a tempo determinato ed ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa per l'attuazione di progetti di ricerca finanziati ai sensi dell'art. 12-bis del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e successive modificazioni.</p> <p>Il comma 72 individua alcune modalità operative a cui far riferimento, nell'ambito degli indirizzi che verranno fissati dalle regioni, per il perseguimento dell'indicato obiettivo di contenimento della spesa.</p> <p>Il comma 73 dispone che alla verifica dell'effettivo conseguimento di detto obiettivo si provvede nell'ambito del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'intesa 23 marzo 2005.</p>		

Allegato 2

ADEMPIMENTI D.L.78/2010 CONVERTITO L. 30 LUGLIO 2010, N°122

Denominazione Ente	Spesa 2009 (da consuntivo)	Limiti di spesa	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	Riduzione	Versamento
	a)				
Disposizioni di contenimento		"=(a x limite)"		"=(a-c)"	"=(a-b)"
Incarichi di consulenza limite:20% del 2009 (art.6, comma 7)					
Spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza limite:20% del 2009 (art.6, comma 8)					
Spese per sponsorizzazioni (art.6, comma 9)					
Spese per missioni limite:50%del 2009 (art.6, comma 12)					
Spese per la formazione limite: 50% del 2009 (art.6, comma 13)					
Spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autoveicoli, nonché per l'acquisto di buoni taxi 80% del 2009 (art.6, comma 14)					
	Spesa 2009 (da consuntivo)	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)		Riduzione	Versamento
	a	b		c (a-b)	d (=c)
Spese per organismi collegiali e altri organismi (art. 6 comma 1)					

	Spesa 2009 (da consuntivo)	(importi al 30/4/2010)		Riduzione	Versamento
	a	b		c = (10% di b)	d (= c)
Indennità, compensi, gettoni, retribuzioni corrisposte a consigli di amministrazione e organi collegiali comunque denominati ed ai titolari di incarichi di qualsiasi tipo 10% su importi risultanti alla data 30 aprile 2010 (art. 6 comma 3)					
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento
	a	b (2% di a)	c	d	e
					"=(c-b)"
Spese di manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili utilizzati 2% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618, primo periodo-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)					
	valore immobili	limite spesa	spesa 2007	Spesa prevista 2011 (da Prev. 2011)	versamento
	a	b (1% di a)	c	d	e
					"=(c-b)"
In caso di sola manutenzione ordinaria degli immobili utilizzati 1% del valore immobile utilizzato (art.2 commi 618-623 L.244/2007 come modificato dall'art.8 della L.122 30/7/2010)					



Applicazione D.L.m. 112/2008 conv. L. n. 139/2008	
Disposizione	versamento
Art. 61 comma 9	
Art.61 comma 17	
Art. 67 comma 6	